



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Le fonti del diritto processuale penale

1. Costituzione
2. C.e.d.u.
3. Legge e fonti equiparate
4. Fonti eurounitarie
5. Regolamenti
6. Circolari
7. Consuetudine
8. Protocolli e linee guida
9. Giurisprudenza delle Corti superiori



Il giudice nel labirinto

E però, di fronte alla crisi del tradizionale sistema di comandi e sanzioni strutturati con metodo logico e razionale, come può il giudice conformare la sua attività, in via esclusiva, al primato della legge se è chiamato a risolvere il caso concreto nel fluire delle variabili di riferimento, nel contesto cioè di un “labirinto” (V. MANES) di fonti normative e giurisprudenziali, prodotte da Legislatori e Corti, nazionali e sovranazionali, talora ambigue, contraddittorie o addirittura oscure?


Sapere, esperienza, deontologia e responsabilità dei giudici si misurano non solo con la crescente complessità delle fattispecie ma anche con la mobilità degli spazi dell'interpretazione, che, a fronte della frammentazione e della polisemia del testo normativo, è condotta secondo modalità parzialmente creative del diritto. Il giudice concorre nella costruzione della regola del caso concreto, sperimentando il vincolo della interpretazione conforme al diritto comunitario e a quello convenzionale

(G. Canzio, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015*, Roma, 28 gennaio 2016)





1. Costituzione





**Diritti fondamentali
dell'individuo
(artt. 2, 13, 14, 15, 24, 25)**



Rinvio (misure
cautelari)

**Indipendenza esterna ed
interna della magistratura
(Artt. 104, 105, 106, 107)**

**Indipendenza
funzionale del
giudice (Artt. 101,
102)**



Rinvio

**Obbligatorietà
dell'azione penale
(indipendenza del
p.m.) (Art. 112)**



Rinvio (PM)

**Dipendenza
funzionale della
p.g. (Art. 109)**



Rinvio (Pg)



Presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.)

Ambiguità della formulazione costituzionale

Non presunzione di colpevolezza (Leone)

Presunzione di non colpevolezza (Amato, Grevi)

Presunzione di innocenza

Art. 9 Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: ogni uomo è presunto innocente fino a che non sia stato dichiarato colpevole → art. 6, § 2, C.e.d.u.; art. 14 § 2 P.i.d.c.p.; art. 48 Carta di Nizza

Portato ideologico del principio → clausola di salvaguardia della giurisdizione: accusa è solo un'ipotesi da verificare e il processo serve proprio ad accertare la fondatezza dell'accusa

Nullum crimen, nulla poena sine iudicio

Funzione cognitiva del processo






Corollari della presunzione di innocenza

Regola di trattamento dell'imputato *nel processo* (sistemi di *civil law*)

1. Divieto di attribuire alla carcerazione preventiva la funzione della sanzione (da ultimo Corte cost. 265/2010: "Affinché le restrizioni della libertà personale dell'indagato o imputato nel corso del procedimento siano compatibili con la presunzione di non colpevolezza è necessario che esse assumano connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l'accertamento definitivo della responsabilità")
2. Effetto sospensivo delle impugnazioni
3. Regime detentivo dell'imputato





Regola di trattamento dell'imputato *fuori dal processo* (processo mediatico)



Divieto di *fare apparire* l'imputato come colpevole
(principio n. 2 della *Recommendation Rec(2003)13 of the Committee of Ministers to member states on the provision of information through the media in relation to criminal proceedings*)



Direttiva 2016/343/UE, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

Articolo 4

Riferimenti in pubblico alla colpevolezza

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza **non presentino la persona come colpevole**. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.

Tutela della
reputazione



Da attuare
completam
ente in
Italia entro
il 1 aprile
2018

Articolo 5

Presentazione degli indagati e imputati

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che **gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico**, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica.
2. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi

Art. 114

6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.







Corte e.d.u., grande camera, 17 luglio 2014, SVINARENKO AND SLYADNEV v. RUSSIA

138. Regardless of the concrete circumstances in the present case, the Court reiterates that the very essence of the Convention is **respect for human dignity** and that the object and purpose of the Convention as an instrument for the protection of individual human beings require that its provisions be **interpreted and applied so as to make its safeguards practical and effective**. It is therefore of the view that **holding a person in a metal cage during a trial constitutes in itself** – having regard to its objectively degrading nature which is incompatible with the standards of civilised behaviour that are the hallmark of a democratic society – **an affront to human dignity** in breach of Article 3.

139. Consequently, the applicants' confinement in a metal cage in the courtroom amounted to degrading treatment prohibited by Article 3. There has accordingly been a violation of that provision.





Regola di giudizio (sistemi di *common law*)




1. **Onere della prova** (in senso atecnico) grava sull'accusa
2. ***In dubio pro reo*** → oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.)
3. **Regola di prova** (divieto di prendere le mosse dalle discolpe dell'imputato e di costruire la prova dell'accusa come una dimostrazione dell'inattendibilità della posizione difensiva)





PROCESSO CIVILE

Più probabile che no (50 + 1%)



PROCESSO PENALE

Oltre ogni ragionevole dubbio (90% e +)


90

100





LEVELS OF PROOF





CONDANNA

Oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533)

Gravi indizi di colpevolezza (art. 273)

Elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio (art. 125 disp. att.)

Sospetto o indizio

Nessuna prova

N
O
C
O
N
D
A
N
N
A



Ambito di applicazione della presunzione di innocenza

“sino alla condanna definitiva” →
dottrina sostanzialmente unanime:
“condanna irrevocabile”



Art. 6 § 2 C.e.d.u. → colpevolezza
legalmente accertata (anche I
grado) → analogamente l'art. 3
della direttiva 2016/343/UE



Rischio di diventare il “ventre molle” d'Europa
→ tentativi di prevedere con legge ordinaria
l'esecuzione provvisoria della sentenza di
condanna di primo grado (primi anni Novanta)
→ per garantire la funzione simbolica e
rieducativa della pena



Molti Paesi europei prevedono
l'esecuzione della sentenza di
primo grado (art. 5 § 1 lett. a)



Giusto processo regolato dalla legge



Principi generali validi per qualsiasi processo

**Contraddittorio in senso
debole**

Parità delle parti

Terzietà e imparzialità

Ragionevole durata



Principi fondamentali del processo penale

**Diritti dell'accusato (legame con art. 24, comma 2,
Cost. e art. 6, par. 3, C.e.d.u.)**

**Contraddittorio in senso forte (nella formazione della
prova) e deroghe**



Principi fondamentali preesistenti alla modifica del 1999

**Obbligo di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali (comma 6)**

**Ricorribilità per cassazione delle sentenze e dei
provvedimenti sulla libertà personale (comma 7)**

**A
R
T.
11
1**



Giusto processo

1. Origine e radici culturali:

- *due process of law* del V e XIV emendamento alla Costituzione statunitense;
- *fair trial* o *procès équitable* di cui all'art. 6 C.e.d.u. (a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta);
- giurisprudenza costituzionale (a partire dagli anni Ottanta) (rel. Andrioli)

2. Significato:

- a.** giusto processo è quello che sarebbe scelto da persone razionali in una situazione di ideale imparzialità, perché **ignare del ruolo che le attende** (allegoria *rawlsiana* del velo d'ignoranza)
- b.** funzione essenzialmente **riassuntiva e simbolicamente rafforzativa** di tutte le direttive costituzionali (i valori universalizzabili sono già costituzionalizzati)
- c. clausola di chiusura** (trasformatore di valori non esplicitamente costituzionalizzati e magari previsti da fonti internazionali: es. principio di pubblicità del processo)
- d.** direttiva agli operatori del diritto (richiamo alla **lealtà processuale**)





Principi generali validi per qualsiasi processo

- a) Contraddittorio in senso lato
- b) Parità delle armi
- c) Terzietà e imparzialità (rinvio)
- d) Ragionevole durata





a) Contraddittorio in senso lato (*audiatur et altera pars*)

- ❑ Canone tradizionale dell'*audiatur et altera pars*
- ❑ contraddittorio argomentativo (o *sulla prova*)
- ❑ nel processo penale, oltre che come regola generale, trova applicazione nell'ambito della prova dei *fatti processuali*






b) Principio di parità delle parti

- ❑ nel processo penale: non assoluta identità di poteri e doveri, ma giusto equilibrio tra le parti → **naturale asimmetria** tra le parti
- ❑ giurisprudenza costituzionale: nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa **non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato**: una disparità di trattamento può, infatti, «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (Corte cost. 46/2004; 165 e 110/2003; 347 e 83/2002; 421/2001)
- ❑ **Corte cost. 26/2007**: ha dichiarato illegittimo, per violazione del canone di parità l'art. 593 c.p.p. come riformato dalla l. Pecorella (disparità di poteri irragionevole)





c) Terzietà e imparzialità (rinvio)






d) Ragionevole durata

Concezione oggettiva (art. 111 Cost.)



Concezione soggettiva (art. 6 C.e.d.u.)



Legge Pinto: l. 24 marzo 2001, n. 89

Dies a quo:
momento in cui la
persona viene
accusata

Dies ad quem: termine delle
attività processuali
(comprese le impugnazioni)

Criteri utilizzati per valutare la
ragionevolezza:

1. Complessità della causa
2. Condotta dell'autorità (periodi di inattività)
3. Condotta dell'imputato





CEPEJ (*European Commission for the Efficiency of Justice*): di norma durata ragionevole se le singole tappe del processo hanno **durata inferiore a due anni**

I. 89 del 2001 come modificata nel
2012


Art. 2

2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di **tre anni in primo grado**, di **due anni in secondo grado**, di **un anno** nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (5).

2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in **modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni**



**Durata media procedimenti penali (Dati tratti dalla
Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione,
Inaugurazione anno giudiziario 2011)**




Totale: 1662 gg. (4 anni e mezzo)





Durata media dei procedimenti penali (Dati tratti dalla Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione – Inaugurazione anno giudiziario 2016)



Totale: 1932 giorni





Ruolo dell'istituto della prescrizione

Istituto ambiguo
dalla duplice *ratio*

Diritto all'oblio → Evitare
che lo Stato possa
condannare per un fatto
verificatosi troppo tempo
prima


Garantire la **durata
ragionevole** del
procedimento penale



l. 251 del 2005 (l. ex Cirielli) ha ridotto
significativamente i termini di
prescrizione, che vengono commisurati
alla pena edittale massima



	GDP	GIP (ignoti)	Gip (noti)	GIP/GUP (sentenze dichiaranti avvenuta prescrizione)	Tribunale ordinario	Corte appello	Cassazione	totale
Prescrizione anno 2014	1443	3370	73770	4739	23740	24304	930	132296



**IN QUALI FASI
PROCESSUALI
AVVENGONO
LE PRESCRIZIONI?**

**NEL 58% DEI CASI NELLA FASE
PRELIMINARE DEL GIUDIZIO**

**4% SENTENZE DICHIARANTI
PRESCRIZIONE (GIP/GUP)**


NEL 19% DEI CASI IN PRIMO GRADO

NEL 18% DEI CASI IN CORTE D'APPELLO

SOLO NELL'1% DEI CASI IN CASSAZIONE

DATI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA

IMPATTO DELLA PRESCRIZIONE E TEMPI DEL PROCESSO PENALE



**SU 100 PROCEDIMENTI AVVIATI
9,5 SI PRESCRIVONO, TRA QUESTI
5,7 NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
3,8 NEL CORSO DEI TRE GRADI DI GIUDIZIO**

TEMPI MEDI PROCESSO PENALE

UFFICIO	GIORNI
TRIBUNALE ORDINARIO	363
CORTE D'APPELLO	865
CORTE DI CASSAZIONE	216





SPRECO ENORME DI
RISORSE PUBBLICHE



INEFFETTIVITA' DEL DIRITTO
PENALE SOSTANZIALE



CONDANNA DA PARTE DELLE CORTI EUROPEE → la disciplina italiana della prescrizione è stata giudicata incompatibile con obblighi europei di tutela penale

1

Corte EDU, IV sez., sent. 7 aprile 2015, *Cestaro c. Italia*

Condanna in relazione alle violenze perpetrate dalle forze di polizia italiane in occasione delle manifestazioni contro il G8 di Genova del 2001 → vari profili:

- la mancata punizione dei responsabili individuati dalla Procura di Genova e dalle autorità giurisdizionali italiane dipende dall'inadeguatezza del quadro giuridico di repressione della tortura nell'ordinamento italiano, che - in assenza di una norma incriminatrice ad hoc dei fatti di tortura - ha fatto sì che gli autori di condotte contrarie all'art. 3 CEDU, qualificate semplicemente come reati comuni di lesioni, percosse, violenza privata, abuso d'ufficio etc., abbiano potuto beneficiare dei **brevi termini di prescrizione previsti per tali reati**

Corte di giustizia UE, 8 settembre 2015, causa C - 105/2014, caso Taricco

Una normativa nazionale in materia di **prescrizione del reato** come quella stabilita dal combinato disposto dell'**articolo 160**, ultimo comma, del codice penale e dell'**articolo 161** di tale codice – normativa che prevedeva che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di **solo un quarto della sua durata iniziale** – è idonea a **pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE**

Il giudice nazionale è tenuto a dare **piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.**





l. 103 del 2017

La riforma della prescrizione del reato è dettata dai commi da 10 a 15 dell'articolo unico, che riscrivono parzialmente gli articoli dal **158 al 161 c.p.** Vengono dunque interessate dalla riforma tutte le norme sulla prescrizione contenute nel codice penale, ad esclusione di quelle relative al “termine base” di cui art. 157 c.p.

NOVITA' PIU SIGNIFICATIVA





PREVISIONE DI UN PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE CON RIFERIMENTO AI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE

Art. 159

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:


- 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il **deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado**, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque **non superiore a un anno e sei mesi**;
- 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della **motivazione della sentenza di condanna di secondo grado**, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque **non superiore a un anno e sei mesi**.





EFFETTI POSITIVI DIRETTI E INDIRETTI

ES. CORRELAZIONE INVERSA TRA PATTEGGIAMENTO E PRESCRIZIONE (tribunale in composizione monocratica)






Principi fondamentali del processo penale (rinvio)

Diritti dell'imputato

Contraddittorio in senso forte e sue deroghe

© MARK ANDERSON

WWW.ANDERTOONS.COM



"I'll ask you once more, and I remind you that you are
under oath! Why did you cross the road?!"





Principi fondamentali preesistenti alla modifica del 1999

A. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

B. RICORRIBILITA' PER CASSAZIONE





Obbligo di motivazione

Funzione
extraprocessuale

Strumento che consente alla generalità dei consociati di:

- esercitare un controllo democratico diffuso sull'esercizio della giustizia (amministrata in nome del popolo *ex art. 101*);
- partecipare all'amministrazione della giustizia (c.d. funzione democratica della motivazione)

Critica: funzioni svolte dalla pubblicità
la *ratio* fondamentale dell'obbligo di motivazione emerge dal collegamento con il **principio di legalità** (art. 101, co. 2°, Cost.) e con la regola della ricorribilità per cassazione, riconosciuta dallo stesso art. 111, co. 7°, Cost.: la motivazione consente di verificare che il dovere di fondare la decisione soltanto sulle norme che sono espressione della volontà popolare venga rispettato nei singoli casi

Funzione
endoprocessuale

- Garanzia nei confronti delle parti del processo
- Strumento che consente un controllo al giudice dell'impugnazione

Valenza garantistica della motivazione: artt. 13, comma 2, 14, comma 2, 15, comma 2 Cost.







Ricorribilità per cassazione delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale

Garanzia oggettiva → “Sistema della Cassazione” (Calamandrei): organo di nomofilachia (art. 65 ord. giud.) + ricorso per violazione di legge (l’ordinamento “sfrutta” l’interesse individuale del ricorrente per realizzare la nomofilachia)

Garanzia soggettiva → violazione di legge → legge sostanziale, legge processuale, obbligo di motivazione



Controllo di
-Legalità
-Legittimità
-Razionalità



della decisione
(v. art. 606
c.p.p.)



2. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Sentenze gemelle 348 e 349 del 2007



Norme della C.e.d.u. costituiscono norme sovraordinate rispetto alla legge ordinaria ma subordinate alla Costituzione → **parametro interposto del giudizio di legittimità** (art. 117 Cost.)

Sentenza 317 del 2009



Principio della **massima espansione delle garanzie**

III Sentenza gemella 49 del 2015



Giurisprudenza consolidata di Strasburgo





3 CANONI FONDAMENTALI

1. **Norme** come interpretate dalla Corte di Strasburgo → *case law*

2. Livello **sub-costituzionale** (va verificata la loro conformità a Costituzione)

3. No disapplicazione (a differenza delle norme comunitarie), ma **interpretazione convenzionalmente orientata**: in caso di contrasto → eccezione di legittimità costituzionale





Principio della massima espansione delle garanzie (317/2009)

Con riferimento ad un diritto fondamentale garantito anche dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, il rispetto degli obblighi internazionali **non può mai essere causa di una diminuzione di tutela** rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento **efficace di ampliamento della tutela stessa**. (...). L'obiettivo di massima espansione delle garanzie deve essere conseguito attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che tutelano i medesimi diritti protetti a livello convenzionale e nel necessario bilanciamento con altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, suscettibili di essere incisi dall'espansione di una singola tutela. (...) Il risultato complessivo dell'integrazione delle garanzie dell'ordinamento deve essere di segno positivo, nel senso che dall'incidenza della singola norma CEDU sulla legislazione italiana deve derivare **un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali**. Resta fermo che la Corte costituzionale non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, con ciò uscendo dai confini delle proprie competenze, in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l'apposizione di riserve, della Convenzione, ma può valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni compiute dalla Corte in tutti i giudizi di sua competenza.





Giurisprudenza consolidata di Strasburgo (49/2015)

La questione è, altresì, inammissibile per l'erroneità del presupposto interpretativo secondo cui il giudice nazionale sarebbe vincolato all'osservanza di **qualsivoglia sentenza della Corte di Strasburgo e non, invece, alle sole sentenze costituenti "diritto consolidato" o delle "sentenze pilota" in senso stretto.** (...) È, pertanto, **solo un "diritto consolidato", generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo,** mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo.

...

La nozione stessa di **giurisprudenza consolidata** trova riconoscimento nell'art. 28 della CEDU, a riprova che, anche nell'ambito di quest'ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un «well-established case-law» che «normally means case-law which has been consistently applied by a Chamber», salvo il caso eccezionale su questione di principio, «particularly when the Grand Chamber has rendered it» (così le spiegazioni all'art. 8 del Protocollo n. 14, che ha modificato l'art. 28 della CEDU).





ARTICOLO 5 C.E.D.U.

1. Ogni persona ha **diritto alla libertà e alla sicurezza**. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
 - (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - (...)
 - (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
2. Ogni persona arrestata deve essere **informata**, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei **motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico**.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo, deve essere **tradotta al più presto dinanzi a un giudice** o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un **ricorso a un tribunale**, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha **diritto a una riparazione**.



ARTICOLO 6 C.E.D.U.

Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata **equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge**, il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.

2. Ogni persona accusata di un reato è **presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata**.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(a) **essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;**

(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

(c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

(e) **farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.**

Diritto
al *fair*
trial

Diritti
nel
processo



LA CORTE COME GIUDICE DELL'EQUITA' DEL PROCESSO

C. eur., sez. V, 22 novembre 2012, Tseber c. Repubblica Ceca, § 42:

«la Cour rappelle d'emblée qu'il **ne lui appartient pas d'agir comme juge de quatrième instance**, d'apprécier la légalité des preuves au regard du droit interne des Etats parties à la Convention et **de se prononcer sur la culpabilité des requérants**. En effet, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne».

VALUTAZIONE GLOBALE DEL CASO CONCRETO


C. eur, Grande camera, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 144:

“traditionally, when examining complaints under Article 6 § 1, the Court has carried out its examination **of the overall fairness of the proceedings** by having regard to such factors as the way in which statutory safeguards have been applied, the extent to which procedural opportunities were afforded to the defence to counter handicaps that it laboured under and the manner in which the **proceedings as a whole have been conducted by the trial judge**”.



3. Legge e fonti equiparate

- Leggi ordinarie
- Decreti legge
- Decreti legislativi




4. Fonti eurounitarie



Consiglio europeo di Tampere del 15-16.10.1999 → 1. Sin dall'inizio l'integrazione europea è stata saldamente basata su un comune impegno per **la libertà ancorata ai diritti dell'uomo, alle istituzioni democratiche e allo stato di diritto**. Questi valori comuni si sono rivelati necessari per **garantire la pace** e sviluppare la prosperità all'interno dell'Unione europea e saranno anche il fondamento per il suo allargamento.


2. L'Unione europea ha già posto in atto per i suoi cittadini i principali elementi di uno spazio comune di prosperità e pace: un **mercato unico, un'unione economica e monetaria** e la capacità di raccogliere le sfide politiche ed economiche mondiali. La sfida insita nel trattato di Amsterdam è ora quella di garantire che tale libertà, che comprende il diritto alla libera circolazione in tutta l'Unione, possa essere goduta in **condizioni di sicurezza e di giustizia accessibili a tutti**.





creazione di uno
SPAZIO DI LIBERTA' SICUREZZA E GIUSTIZIA

33. Il rafforzamento del **reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze** e il **necessario ravvicinamento delle legislazioni** faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il Consiglio europeo approva pertanto il principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il **fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione** tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie.



I fase: anni 2000-2010

Implementazione degli strumenti di reciproco riconoscimento nell'ambito del III Pilastro in un'ottica di rafforzamento della sicurezza

- cooperazione di polizia

Decisione quadro 2002/465/GAI sulle squadre investigative comuni

- cooperazione giudiziaria

decisione quadro 2002/584/GAI relativa al **Mandato d'arresto europeo** (MAE)

decisione quadro 2008/978/GAI

relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali

Decisione 2009/426/GAI relativa al rafforzamento dell'**Eurojust** e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

- cooperazione informativa

Decisione 2007/533/GAI sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Decisione quadro 960/2006/GAI sulla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'UE incaricate dell'applicazione della legge

Decisione quadro 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (recepimento del Trattato di Prum)

Decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)



Posizione della vittima:

decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla vittima

Il fase: fine anni Duemila (dopo Lisbona)

Rafforzamento dei diritti dell'imputato per garantire la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Rafforzamento dei diritti della vittima



Programma di Stoccolma (2010-2014): un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (III documento strategico pluriennale sulla giustizia e gli affari interni)

Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali

Risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali




UNIONE EUROPEA



**CARTA DEI
DIRITTI
FONDAMENTALI
DELL'UNIONE
EUROPEA**



**TRATTATO SUL
FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE
EUROPEA**



**DIRETTIVE DI
STOCCOLMA**





CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (CARTA DI NIZZA)

CONTENUTI SIMILARI RISPETTO ALL'ART. 6 C.E.D.U.


Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Articolo 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa





CLAUSOLA DI EQUIVALENZA

Articolo 52

Portata dei diritti garantiti

3. Laddove la presente Carta contenga **diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, il significato e la portata degli stessi sono **uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione**. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.



ART. 82 TFUE

2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria **nelle materie penali aventi dimensione transnazionale**,


il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire **norme minime** deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.

Queste tengono conto delle differenze tra

le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

- a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
- b) i diritti della persona nella procedura penale;
- c) i diritti delle vittime della criminalità;
- d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.



Problema che si è posto in tutta la sua portata con riguardo alla proposta di direttiva sul diritto all'informazione



**Insufficienza del sistema di
garanzie del Consiglio d'Europa
ad alimentare la fiducia
reciproca**

Sebbene tutti gli Stati membri siano **firmatari della CEDU**, l'esperienza ha dimostrato che questa da sola non sempre **assicura un grado sufficiente di fiducia** nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri (considerando n. 6 dir. 64; considerando n. 7 dir. 13; considerando n. 5 dir. 48)





Direttive di Stoccolma

**DIRETTIVA 2010/64/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2010
sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**

**Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali**

**DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2013**

relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari

**DIRETTIVA 2016/343/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Del 9 marzo 2016**

sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

“It is historic, being the first criminal justice measure negotiated under codecision and the first EU fair trial law”

(Sarah Ludford, rapporteur)



**Direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 maggio 2016
sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei
procedimenti penali**

**DIRETTIVA 2016/1919/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016
sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e
imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone
ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato
d'arresto europeo**





Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca è necessaria un'applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie stabiliti all'articolo 6 della CEDU. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, **sviluppare ulteriormente** all'interno dell'Unione le norme minime stabilite nella CEDU e nella Carta

(considerando n. 7 dir. 64;
considerando n. 8 dir. 13;
considerando n. 6 dir. 48)



Codificare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo elaborata sull'art. 6 C.e.d.u.



Rafforzare i diritti fondamentali garantiti dalla C.e.d.u. (standard minimo)



VITTIMA DEL REATO

Direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Direttiva 2011/99/UE, sull'ordine di protezione europeo

Direttiva 2012/29/UE sulla posizione della vittima nel procedimento penale





5. Regolamenti

- Tradizionalmente sono ammessi i regolamenti di esecuzione del codice (d.m. 30 settembre 1989, n. 334)
- è stata spesso accolta una concezione lata dell'esecuzione (non solo norme esplicative, ma anche integrative e complementari)
- Regolamenti più significativi:
 - regolamenti che disciplinano i registri in materia penale (d.m. 30 settembre 1989)





6. Circolari




- Testi provenienti da organi amministrativi (Ministero) o dal CSM
 - Tradizionalmente non sono considerate come fonti del diritto processuale; in realtà disciplinano aspetti molto delicati sull'organizzazione degli uffici e hanno grande rilevanza pratica
 - Circolari più significative:
 - **circolari sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari** (approvate dal CSM per un triennio; poi le tabelle sono adottate dai singoli uffici) → art. 7-*bis* ord. giud.
- “1.2. - Le tabelle stabiliscono:
- a) la eventuale **ripartizione degli uffici in sezioni**;
 - b) la **destinazione dei magistrati** all'interno dell'ufficio;
 - c) la **designazione dei magistrati** ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, O.G.;
 - d) l'assegnazione **alle sezioni dei presidenti** e l'eventuale attribuzione dell'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio;
 - e) la **formazione dei collegi giudicanti**;
 - f) i **criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici**;
 - g) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito”.
- **atti organizzativi interni delle Procure**: circolare Zagrebelsky (1990), circolare Maddalena (2007), criteri di organizzazione degli uffici (art. 1 comma 4 d.lgs. 106/2006: es. Linee guida della Procura della Repubblica di Torino per gli anni 2009/2010)




7. Consuetudine

Un tempo era considerata fonte del diritto processuale penale



Art. 8 disp. sulla legge in generale (rilievo solo in caso di esplicito richiamo)



Oggi si tende nuovamente a valorizzare la prassi e le consuetudini possono assumere rilievo *praeter legem*



Rilevanza assolutamente marginale (es.: art. 206, comma 2, art. 696):
consuetudini internazionali



Es.: previsione di udienze organizzative; rinvio a udienza fissa (art. 477)





8. Protocolli e linee guida

Strumenti normativi atipici elaborati dagli operatori sulla base dell'esperienza e sempre più utilizzati per diverse finalità

1

Garantire l'**uniformità nella trattazione dei processi**

Es. **Protocolli per le udienze penali** sottoscritti in numerose realtà tra Tribunale, Procura e Ordine degli Avvocati
E
Linee guida per l'applicazione di riforme

2

Tutelare la persona offesa di reati di **violenza sessuale**

Es. **Protocollo operativo medico legale tra la Regione FVG e le Procure della Repubblica in tema di violenza sessuale** – recante le procedure medico legali da seguire in occasione di eventi di violenza sessuale (sottoscritto da Regione FVG, Procure regionali e Burlo Garofolo il 15 febbraio 2011)

1

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI

A) Udienza di prima comparizione: regole generali, comuni per il Tribunale sia in composizione monocratica che in composizione collegiale.

1.1 Per ogni processo, sia di competenza del Tribunale in composizione monocratica che di competenza del Tribunale in composizione collegiale, è tenuta un'udienza di prima comparizione (udienza filtro-smistamento) nella quale si verifica la costituzione delle parti e si trattano le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.



1

D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 32 in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali: prassi applicative

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64 UE in materia di interpretazione e traduzione di atti nei procedimenti penali, si è svolto un proficuo confronto fra gli uffici del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, al fine di assicurare la tendenziale uniformità delle migliori prassi applicative in materia, consapevoli peraltro dell'esigenza di apposite direttive preliminari alla Polizia Giudiziaria da parte della Procura della Repubblica.

All'esito del confronto si è deciso di proporre le seguenti

RACCOMANDAZIONI

I) L'accertamento della conoscenza della lingua italiana (art. 143, comma 4 c.p.p.)

Se l'imputato presente non comprende correttamente la lingua italiana, il giudice nomina l'interprete, salvo espressa rinuncia dell'imputato ad avvalersene.

2

Il percorso per le donne vittime di violenza sessuale

Giuseppa Verardi, Claudio Germani, Manola Comar, Laura Novello, Adele Maggiore, Gianluigi Scannapieco
IRCCS Burlo Garofolo Trieste

Descrizione:

È stato dimostrato che una donna ha in media **10 accessi al Pronto Soccorso prima di riuscire a rivelare di essere vittima di violenza**. È fondamentale che gli operatori sanitari e psicosociali sappiano cogliere i segnali di una violenza subita, anche se non direttamente esplicitata.

Il protocollo operativo regionale disciplina, in specifico, la corretta gestione da parte dei presidi sanitari dei **dati di fondamentale efficacia probatoria** che sono messi a disposizione delle vittime di reati di violenza sessuale e dell'Autorità, ne cura la **corretta acquisizione e conservazione, ne evita la dispersione, ponendosi quale efficace strumento per l'emersione di simili fattispecie delittuose** e per il **contrasto delle medesime** a tutela dell'incolumità pubblica. In dettaglio il protocollo prevede la formazione del personale sanitario circa le procedure da seguire in caso di violenza sessuale, descrive le modalità di corretta e completa compilazione della documentazione clinica; dei **prelievi di materiale biologico** e della **raccolta dei reperti**; di **trasmissione e conservazione della documentazione**, dei prelievi e dei reperti e disciplina la realizzazione di un archivio anonimo e quantitativo.





Risultati:

Dal 2009 al 2015 presso l'Istituto si sono registrati 61 accessi di donne vittime di violenza sessuale, di queste 41 donne erano cittadine italiane, 11 sono state inviate dalle forze dell'ordine e 8 accompagnate dalle forze dell'ordine. Il 30% aveva già subito atti di violenza. L'età media è pari a 29.5 anni.

Di queste 7 donne erano intenzionate a denunciare l'aggressore, 4 all'accesso in ospedale non sapevano come comportarsi. In **57 casi è stato inviato referto all'Autorità Giudiziaria** e in **36 è stato eseguito l'esame del DNA per identificare l'aggressore.**





③

Tutelare la corretta **acquisizione della prova scientifica**

Es. Carta di Noto elaborata da un gruppo di magistrati, avvocati, psicologi e criminologi (serie di principi e modalità operative nel campo dell'esame del minore in caso di abusi sessuali)

Richiamata spesso a fondamento di ricorsi per cassazione (manifesta illogicità ex art. 606 lett. e) (16 sentenze della Cassazione nel solo 2011)

La giurisprudenza di legittimità afferma che le linee guida indicate nella Carta di Noto **non costituiscono regole di carattere legale**, nè per la acquisizione, nè per la valutazione delle prove, così che la loro violazione non può essere dedotta come causa di nullità o di inutilizzabilità della prova (Cass., Sez. III, 08-06-2011, n. 29532)





9. Giurisprudenza delle Corti superiori


Ordinamento nazionale

Giudice non è mai stato un mero *dichiaratore*; è sempre stato un *giudice-costruttore*. Ma mai un **giudice-fonte**. Qui da noi, si dice, esiste la separazione dei poteri, la distinzione fra chi crea e chi interpreta-applica il diritto: qui il giudice sottostà alla legge, non anche ai suoi colleghi (non c'è il *binding precedent*); qui i magistrati interpretano e applicano le leggi, non le fanno (e non c'è il *judicial law making*).



Ordinamento europeo

In Europa, il giudice è **autonoma fonte del diritto** "in tandem" col legislatore. Là non esiste un principio di riserva di legge parlamentare in senso formale, esattamente come nei sistemi di common law (sistema a cui le Corti europee si ispirano)





Decisioni della Corte di giustizia che introducono disposizioni

**Corte Giust. C-105/03,
sentenza del 16 giugno
2005 (caso Pupino)**

Corte di giustizia UE, 8 settembre 2015, causa C - 105/2014, caso Taricco

Una normativa nazionale in materia di **prescrizione del reato** come quella stabilita dal combinato disposto dell'**articolo 160**, ultimo comma, del codice penale e dell'**articolo 161** di tale codice – normativa che prevedeva che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di **solo un quarto della sua durata iniziale** – è idonea a **pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE**

Il giudice nazionale è tenuto a dare **piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.**




DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HANNO INTRODOTTO ISTITUTI

CORTE COST. 113/2011

E' costituzionalmente illegittimo, per la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'obbligo di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo, sancito a carico delle Parti contraenti, comporta infatti anche l'impegno degli Stati contraenti a **permettere la riapertura dei processi**, su richiesta dell'interessato, quante volte essa appaia necessaria ai fini della *restitutio in integrum* in favore del medesimo, nel caso di violazione delle garanzie riconosciute dalla Convenzione, particolarmente in tema di equo processo.





CRITERIO FONDAMENTALE DI COMPATIBILITA'

S'intende, per altro verso, che, quando ricorra l'evenienza considerata, il giudice dovrà procedere a un vaglio di compatibilità delle singole disposizioni relative al giudizio di revisione. Dovranno ritenersi, infatti, inapplicabili le disposizioni che appaiano inconciliabili, sul piano logico-giuridico, con l'obiettivo perseguito (porre l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione accertata, e non già rimediare a un difettoso apprezzamento del fatto da parte del giudice, risultante da elementi esterni al giudicato), prime fra tutte – per quanto si è osservato – quelle che riflettono la tradizionale preordinazione del giudizio di revisione al solo proscioglimento del condannato. Così, per esempio, rimarrà inoperante la condizione di ammissibilità, basata sulla prognosi assolutoria, indicata dall'art. 631 cod. proc. pen.; come pure inapplicabili saranno da ritenere – nei congrui casi – le previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 637 cod. proc. pen.

